

Roma, 25 maggio 2026

Spett. le COA di TORINO

*Oggetto: risposta Vs. quesito*

In relazione al quesito pervenuto, comunico che è stato reso l'unito parere.

Con i più cordiali saluti,

per l'Ufficio studi

Avv. Prof. Giuseppe Colavitti



**Quesito n. 283, COA di Torino  
Parere 25 maggio 2026**

*Il COA di Torino chiede di sapere se i praticanti, trascorsi sei anni dall'iscrizione al relativo Registro, ove non abbiano superato l'esame di abilitazione, debbano essere cancellati e sulla procedura che debba adottare il COA.*

Onde rispondere al quesito, è sufficiente richiamare il disposto dell'articolo 17, comma 10, lettera b) della legge n. 247/12.

Da tale disposizione discende che:

- a) il certificato di compiuta pratica non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'iscrizione nel registro del tirocinio;
- b) una volta ottenuto il certificato di compiuta pratica, l'iscrizione può permanere se non sono ancora trascorsi i cinque anni di abilitazione al patrocinio sostitutivo, anche ove essi eccedano il sessennio. Detto sessennio, infatti, rileva unicamente ai fini della possibilità di chiedere il certificato di compiuto tirocinio e non individua un termine massimo di iscrizione nel registro dei praticanti fermo restando che – ove non sia richiesto, nel sessennio, il certificato di compiuto tirocinio – il periodo di pratica resterà svolto *inutiliter*.